

TI_GERICHTE 30.2011.30 vom 12. Juli 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2011.30_d20070712

FR: TI_GERICHTE 30.2011.30 du 12 juillet 2007

IT: TI_GERICHTE 30.2011.30 del 12 luglio 2007

Regeste

Nuovo calcolo della rendita AVS e richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse nel corso degli ultimi 5 anni. Conferma della decisione amministrativa

Erwägungen

E. 21

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). nel merito 2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l'amministrazione ha riesaminato la decisione di attribuzione di rendita del 12 luglio 2007, ricalcolando l'ammontare della prestazione erogata all'insorgente e, in tal caso, se ha calcolato correttamente l'importo da restituire. 3. A norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni. Per l'art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS). A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS). Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c). Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). La somma dei redditi dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1

OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

4. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall'art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c). Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.º anno di età e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all'AVS, con riserva dell'art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l'autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Generalmente l'anno di inizio dell'accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell'ultimo figlio. Tuttavia nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L'ammontare dell'accredito corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L'accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

5. Nel caso di specie il ricorrente, nato il _____, con il compimento del 65° anno di età ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° marzo 2006. Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha raggiunto l'età pensionabile (art. 21 cpv. 2 LAVS). Con decisione del 12 luglio 2007 è stato messo al beneficio di una rendita calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 22 anni e 3 mesi (scala 22), essendo domiciliato in Svizzera dal mese di ottobre 1983. La Cassa ha infatti calcolato un periodo di contribuzione completo da ottobre 1983 a dicembre 2005, ritenendo che l'interessato, domiciliato in Svizzera e per il quale non sono stati registrati contributi fino al 2001, avesse comunque contribuito per il tramite della moglie che in quegli anni ha versato oltre il doppio del contributo minimo (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e doc. 61-62). Con l'inoltro, nel corso del mese di marzo 2011, della richiesta di calcolo di una rendita futura, da parte della moglie, è emerso che l'interessato, pur essendo domiciliato in Svizzera, fino al 31 dicembre 1994 ha svolto un'attività lucrativa in _____ presso le poste _____ con conseguente assoggettamento all'assicurazione statale _____ per la vecchiaia. Questa circostanza, che non è contestata dall'insorgente, ha avuto quale conseguenza un nuovo calcolo del periodo di contribuzione dell'assicurato e meglio lo stralcio dal conteggio degli anni contributivi degli anni dal 1983 al 1994. A ragione. Innanzitutto già solo per il

fatto che l'insorgente ha svolto un'attività lucrativa, egli non poteva essere affiliato quale persona senza attività lucrativa e beneficiare dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, per il quale si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa, e dell'art. 29 ter cpv. 2 lett. b LAVS, secondo cui sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo. In secondo luogo, l'insorgente, cittadino _____ domiciliato in Svizzera, ma attivo per un datore di lavoro _____ in _____, era assoggettato al pagamento dei contributi esclusivamente in _____.

Ciò sia che si voglia applicare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la _____ _____ relativa alla sicurezza sociale, del _____ (_____) in vigore all'epoca, sia che si voglia applicare l'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002 (RS 0.142.112.681) ed il relativo regolamento CEE 1408/71 (RS 0.831.109.268.1). Infatti per l'art. 4 cpv. 1 della citata Convenzione del _____, la legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. In concreto, l'_____, essendo assoggettato nella vicina _____, dove ha lavorato fino alla fine del 1994. Il regolamento CEE 1408/71, prevede da parte sua, all'art. 13 paragrafo 1, il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle norme contenute negli art. da 13 paragrafo 2 a 17Bis, nel senso dell'applicabilità della legislazione di un solo Stato membro. Tranne eccezioni, il lavoratore subordinato è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro ha la sede o il suo domicilio sul territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è pertanto assoggettato, in applicazione di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della *lex loci laboris*). L'interessato, che nel periodo dal 1983 al 1994 ha lavorato presso le poste _____, in _____, e che era assoggettato all'assicurazione _____ per la vecchiaia (doc. 31), ciò che non è contestato dall'insorgente, non poteva di conseguenza essere qualificato quale persona senza attività lucrativa e i contributi pagati dalla moglie non potevano essergli computati. Certo, l'insorgente rileva che nella decisione formale l'amministrazione, a torto, ha accennato impropriamente all'art. 1bis cpv. 2 lett. b LAVS secondo cui non sono assicurate le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento all'assicurazione giusta la LAVS costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre. Questo disposto tuttavia non è applicabile, non avendo l'insorgente, all'epoca, chiesto l'esenzione. Tuttavia, in sede di decisione su opposizione, la Cassa ha giustamente accennato alle norme di diritto internazionale (Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la _____ _____ relativa alla sicurezza sociale, del _____ e ALC) e alla sentenza 9C_516/2008 del 15 aprile 2009 del TF, dove al consid. 6.1 e seguenti l'Alta Corte applica sia la Convenzione sulla sicurezza sociale tra Svizzera e _____ sia l'ALC ed il regolamento CEE 1408/71. Ritenuto che la decisione impugnata sostituisce la decisione formale del 12 maggio 2011 e che in sede di ricorso l'assicurato ha potuto confrontarsi con le nuove motivazioni dell'amministrazione innanzi ad un'istanza che gode del pieno potere cognitivo, non è riscontrabile una violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ne segue che il periodo di contribuzione in applicazione dell'art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS ha inizio il 1° gennaio 1995, per complessivi 11 anni e 2 mesi ed

una scala di rendita 11. 6. L'insorgente non ha contestato l'ammontare del reddito annuo medio che del resto è stato calcolato correttamente in fr. 57'168 (cfr. doc. 36). Va qui evidenziato che il reddito annuo medio (RAM) è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, eventualmente dopo lo splitting, e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione. La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell'indice previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all'art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell'assicurato determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione, ossia quella in cui l'interessato medesimo ha cominciato a contribuire personalmente in Svizzera è quella del 2001. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.000. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (11 anni). Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 5'197 ($57'168 \times 1 : 11$ anni). Per ogni anno in cui l'assicurato ha provveduto all'educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita. L'insorgente ha avuto un figlio nato nel 1984 (doc. 66). In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1995 (anno d'inizio del periodo contributivo in Svizzera) al 2000 (compimento del 16.o anno di età del figlio). Da rilevare inoltre che l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). La media dell'accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi durata di contribuzione computabile. Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati 6 mezzi accrediti per un importo di fr. 10'555 ($1'075 \times 12 \times 3 \times 6/2 : 11$ anni). Il reddito annuo medio (RAM) della rendita del ricorrente corrisponde, nel 2006, a fr. 16'770 ($5'197 + 10'555 = 15'752$, arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS) per un rendita di fr. 290 nel 2006 (fr. 116 per il figlio), fr. 298 nel biennio 2007-2008 (fr. 119 per il figlio), fr. 307 nel biennio 2009/2010 e fr. 313 dal gennaio 2011, ciò che corrisponde ad un importo nettamente inferiore rispetto a quello calcolato con la decisione del 12 luglio 2007. 7. A norma dell'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b). Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L' allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). In questo senso, l' amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un' importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicito effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3). Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). Va ancora rammentato che per l'art. 3 OPGA l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2). L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3). 8. In concreto l'insorgente era stato messo al beneficio di una rendita di vecchiaia di fr. 579 dal 1° marzo 2006 calcolata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 17'238 e di una scala 22. Come visto ai considerandi precedenti questa decisione è manifestamente errata e la sua modifica riveste un'importanza notevole. Inoltre la Cassa è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia lo svolgimento di un'attività lavorativa in _____ per un'azienda _____. Ne segue che a giusta ragione l'amministrazione ha proceduto al riesame, rispettivamente alla revisione della precedente decisione ed ha chiesto la restituzione delle prestazioni pagate in troppo. 9. Altro presupposto per verificare se l'obbligo di restituzione è dato, è il termine di prescrizione di un anno, a proposito del quale la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 47 vLAVS - ripresi dall' art. 25 cpv. 2 LPGA -, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser , Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192). I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr. pure Locher , Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312). Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434, Kieser , op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286). In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 380, al considerando 1 il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un

anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003). L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha precisato ancora che qualora tale restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo - per esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003). Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001, consid. 2). Inoltre, per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; citata STFA C 317/01 del 29 aprile 2003). Va ribadito come la tematica della restituzione di cui all'art. 47 cpv. 2 vLAVS è stata ripresa dall'art. 25 LPGa (DTF 130 V 319), perciò la citata giurisprudenza ha valore anche per il periodo di restituzione in oggetto, posteriore al 2003 (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, pag. 355, n. 9 ad art 25 LPGa). 10. In concreto la Cassa di compensazione ha avuto conoscenza dell'attività lucrativa del ricorrente presso le poste _____ in _____ nel corso del mese di marzo 2011 (doc. 49 e 1). La decisione di restituzione del 12 maggio 2011 è pertanto stata emanata nel termine di un anno da quando l'amministrazione ha avuto conoscenza di questo fatto. Tuttavia, la restituzione può essere richiesta unicamente per le prestazioni versate dal mese di maggio 2006, in virtù del termine assoluto di 5 anni previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGa. Per quanto concerne l'ammontare dell'importo da restituire va rilevato che la Cassa lo ha calcolato correttamente. L'interessato per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 maggio 2011 ha infatti diritto a fr. 22'070.-- ([dal 1.5.2006 al 31 dicembre 2006: {fr. 290.-- X 8} + {fr. 116.-- X 8 per il figlio}] + [da gennaio 2007 a dicembre 2008: {fr. 298.-- X 24 mesi} + {fr. 119.-- X 23 mesi per il figlio}] + [da gennaio 2009 a dicembre 2010: fr. 307.-- X 24 mesi] + [da gennaio a maggio 2011: fr. 313.-- X 5 mesi]). Egli ha invece ricevuto fr. 44'127.-- ([dal 1.5.2006 al 31 dicembre 2006: {fr. 579.-- X 8 mesi} + {fr. 232.-- X 8 mesi per il figlio}] + [da gennaio 2007 a dicembre 2008: {fr. 596.-- X 24 mesi} + {fr. 238.-- X 23 mesi per il figlio}] + [da gennaio 2009 a dicembre 2010: fr. 614 X 24 mesi] + [da gennaio a maggio 2011: fr. 625 X 5]). Egli deve pertanto restituire fr. 22'057.-- (fr. 44'127.-- - fr. 22'070.--). In queste condizioni la decisione dell'amministrazione merita conferma mentre il ricorso va respinto.